



ProLitteris

Società svizzera per i diritti degli autori d'arte letteraria e visuale

SSA

Société Suisse des Auteurs, société coopérative

SUISA

Cooperativa degli autori ed editori di musica

SUISSIMAGE

Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di opere audiovisive

SWISSPERFORM

Società svizzera per i diritti di protezione affini

Tariffa comune 4 2017 – 2025

Indennità sui supporti vergini

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 7 aprile 2016. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio no. 73 del 15 aprile 2016.

Società di gestione

SUISA

Via Cattedrale 4, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32

<http://www.suisa.ch> E-Mail: suisa@suisa.ch

1. Oggetto della tariffa

- 1.1 Conformemente dall'art. 20, cpv. 3, della legge svizzera sul diritto d'autore, e all'art. 23, cpv. 3, della legge sul diritto d'autore del Liechtenstein, la presente tariffa si riferisce alle indennità previste per la copia privata di opere e prestazioni, protette dal diritto d'autore o dai diritti di protezione affini, su supporti vergini che si prestano alla registrazione e all'ascolto di opere e prestazioni protette (qui di seguito denominata «copia privata» su «supporti vergini»). Per supporti vergini ai sensi di questa tariffa s'intendono:
- audio e videocassette vergini, minidisc, DAT, CD-R/RW Audio,
 - CD-R/RW data,
 - DVD registrabili
- 1.2 La presente tariffa si applica anche ai supporti registrati, nella misura in cui sono commercializzati in vista di un utilizzo come supporti di memoria per la realizzazione di copie private.
- 1.3 La presente tariffa non si riferisce agli usi privati di opere in base all'art. 20, cpv. 2 della legge sul diritto d'autore svizzero, e dell'art. 23, cpv. 2, della legge sul diritto d'autore del Liechtenstein.
- 1.4 La presente tariffa non concerne ne la copia privata su memorie digitali installate in apparecchi di registrazione audio e audiovisivi (TC 4d), telefoni cellulari (TC 4e) o tablet (TC 4f), ne la copia privata grazie a delle possibilità di stoccaggio messe a disposizione dei consumatori da fornitori di servizi dietro compenso o a titolo gratuito (TC 12).
- 1.5 La presente tariffa non è applicabile ai supporti vergini installati permanentemente nei personal computer e laptop (computer portatili) o notebook.

2. Produttori e importatori

- 2.1 La tariffa concerne produttori e importatori di supporti vergini.
- 2.2 Per produttori si intendono quelle persone che producono in Svizzera o nel Principato di Liechtenstein dei supporti vergini e li offrono sul mercato o direttamente ai consumatori, per la abituale via commerciale.
- 2.3 Sono considerati importatori le persone che importano dall'estero in Svizzera o nel Liechtenstein dei supporti vergini, sia per utilizzarli personalmente, sia per metterli in commercio, sia per offrirli direttamente ai consumatori. Le persone private che, al passaggio della frontiera, hanno con sé dei singoli supporti vergini per un uso proprio non sono considerati degli importatori ai sensi della presente tariffa per ragioni legate alla proporzionalità.
- 2.4 Sono inoltre considerati importatori i fornitori residenti all'estero che offrono per corrispondenza dei supporti vergini ai consumatori in Svizzera o nel Principato di Liechtenstein, che vengono percepiti dai consumatori come dei fornitori nazionali.

3. Società di gestione, rappresentazione, liberatoria

3.1 Per questa tariffa, la SUISA rappresenta le seguenti società di gestione:

PROLITTERIS
SOCIETE SUISSE DES AUTEURS
SUISA
SUISSIMAGE
SWISSPERFORM

3.2 I produttori e gli importatori sono liberati, con il pagamento dell'indennità conformemente a questa tariffa, da qualsiasi pretesa relativa al diritto d'autore e ai diritti di protezione affini per supporti vergini, destinati ai consumatori e al commercio al dettaglio in Svizzera o nel Principato di Liechtenstein.

4. Indennità

L'indennità dipende dalla tipologia di supporto vergine e dalla sua capacità di memoria.

4.1 Cassette vergini, minidisc, DAT, CD-R/RW Audio

Per capacità di memoria s'intende la durata di registrazione ed é calcolata all'incirca al minuto. Per il calcolo fa stato la durata indicata sul supporto, purché questa non venga superata di oltre 5 minuti (in tal caso vale la durata effettiva). L'indennità per ora di durata della registrazione ammonta a:

| | <u>Diritti d'autore</u> | <u>Diritti di protezione affini</u> |
|---|-------------------------|-------------------------------------|
| - per supporti sonori vergini registrabili | CHF 0.2475 | CHF 0.0825 |
| - per supporti audiovisivi vergini registrabili | CHF 0.3450 | CHF 0.1150 |

4.2 CD-R/RW data

| | <u>Diritti d'autore</u> | <u>Diritti di protezione affini</u> |
|--|-------------------------|-------------------------------------|
| - per 525 MB di capacità di memoria o 1 h di durata d'ascolto | CHF 0.0375 | CHF 0.0125 |

L'indennità viene calcolata esattamente sulla base di 10 MB. Per il calcolo fa stato la capacità indicata sul supporto, purché questa non venga superata di oltre 10 MB (in tal caso vale la capacità di memoria effettiva).

4.3 DVD registrabili

4.3.1 DVD ordinari

| | Diritti d'autore | Diritti di protezione affini |
|--|------------------|------------------------------|
| - per supporti vergini registrabili una sola volta | CHF 0.2325 | CHF 0.0775 |
| - per supporti vergini registrabili più volte | CHF 0.6600 | CHF 0.2200 |

Questi importi valgono per ogni supporto vergine con una capacità di 4,7 GB. L'indennità aumenta o diminuisce proporzionalmente per i DVD con una capacità superiore o inferiore.

4.3.2 DVD per la registrazione in alta definizione (High Definition)

| | Diritti d'autore | Diritti di protezione affini |
|--|------------------|------------------------------|
| - per supporti vergini registrabili una sola volta | CHF 0.2475 | CHF 0.0825 |
| - per supporti vergini registrabili più volte | CHF 0.6975 | CHF 0.2325 |

Questi importi sono applicabili a tutti i supporti vergini adatti a produrre registrazioni di contenuti protetti dal diritto d'autore o dal diritto di protezione affine in qualità High Definition (HD), in particolare su Blu Ray Disc, e valgono per ogni supporto vergine registrabile con una capacità di 25 GB. L'indennità aumenta o diminuisce proporzionalmente per i DVD con una capacità superiore o inferiore.

4.4 A partire dall'entrata in vigore della decisione di approvazione della presente tariffa, l'indennità viene raddoppiata per i supporti vergini che non sono stati notificati a SUISA conformemente alle disposizioni della presente tariffa, nonostante un richiamo scritto.

4.5 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un obiettivo obbligo fiscale cogente o dell'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal produttore o importatore al tasso d'imposta in vigore (2014: tasso normale 8 %, tasso ridotto 2.5 %).

5. Inizio dell'obbligo di versamento dell'indennità

Se le disposizioni o le condizioni contrattuali con la SUISA non prevedono diversamente, l'obbligo di versamento delle indennità ha inizio:

- 5.1 per l'importatore: al momento dell'importazione in Svizzera o nel Principato di Liechtenstein.
- 5.2 per il produttore: al momento della consegna proveniente dalla sua fabbrica o dai suoi depositi.

6. Rimborso ed esenzione

- 6.1 Le indennità pagate vengono rimborsate al produttore o all'importatore:
- 6.1.1 per supporti vergini, di cui si può provare che siano stati esportati dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein.
- 6.1.2 per supporti vergini, di cui è dimostrabile che servono a riproduzioni la cui licenza, in base alle tariffe delle società di gestione vigenti in materia, è stata concessa per scopi diversi dalla copia privata.
- 6.2 Il rimborso viene effettuato in compensazione delle indennità dovute.
- 6.3 Qualora le società di gestione riescano a trovare un accordo con le associazioni dei produttori e degli importatori su un elenco di supporti vergini non adatti alla registrazione privata ai sensi della cifra 1.1, i supporti vergini che figurano nel suddetto elenco sono esentati dall'indennità sui supporti vergini.

7. Conteggio

- 7.1 I produttori o gli importatori forniscono alla SUIISA tutte le indicazioni necessarie per il calcolo delle indennità, in particolare per ciascuna categoria o ciascun formato di supporti vergini soggetti a indennità:
- il numero dei supporti vergini prodotti o importati e la loro capacità di memoria
 - il numero dei supporti vergini esportati e la loro capacità di memoria, con accluse le copie dei relativi documenti doganali.
 - il numero dei supporti vergini con capacità di memoria, di cui è dimostrabile che in base alla cifra 6.1.2 sono stati licenziati autonomamente o da altre aziende per scopi diversi dalla copia privata, allegando copie dei bollettini di consegna e altri giustificativi pertinenti.
- 7.2 Queste indicazioni e questi giustificativi vanno inoltrati, salvo accordo contrario, mensilmente entro 20 giorni dalla fine di ogni mese.
- 7.3 I produttori e gli importatori consentono alla SUIISA, su richiesta, la verifica – per scopi di controllo delle indicazioni – dei libri contabili e dei magazzini. La SUIISA può richiedere la relativa conferma dell'organo di controllo del produttore o importatore. La verifica può essere effettuata da un terzo indipendente, i cui costi sono a carico del produttore o importatore, qualora dalla verifica risultino indicazioni incomplete o inesatte, in caso contrario di colui che ne ha fatto richiesta.
- 7.4 Qualora le indicazioni non vengano inoltrate neanche dopo sollecito per iscritto entro il termine stabilito, la SUIISA può effettuare o far effettuare gli opportuni accertamenti a spese del produttore o dell'importatore; essa può inoltre stimare le indicazioni e, basandosi su questa stima, allestire una fattura. Le fatture emesse sulla base di una stima sono considerate come accettate dai produttori o dagli importatori se le indicazioni complete e veritiere non vengono fornite dagli stessi entro i 30 giorni seguenti la data della fattura.

8. Pagamenti

- 8.1 Tutte le fatture della SUIA vanno saldate entro 30 giorni.
- 8.2 La SUIA può esigere delle garanzie o il pagamento di acconti mensili o a cadenza diversa.

9. Periodo di validità

- 9.1 La presente tariffa entra in vigore il 1 gennaio 2017 ed è applicabile a tutti i supporti vergini venduti a partire da questa data ai commercianti al dettaglio oppure direttamente ai consumatori dagli importatori o dai produttori, indipendentemente dal momento in cui sono stati importati o prodotti. Essa è valida fino al 31 dicembre 2018.
- 9.2 Il periodo di validità si prolunga automaticamente di un ulteriore anno, a meno che uno dei partner delle trattative non lo disdica per iscritto almeno un anno prima della sua scadenza. La disdetta non esclude una richiesta di proroga indirizzata alla Commissione arbitrale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.